

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

a.s. 2018/2019

L'articolo 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di **ammissione all'Esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal D.S. o da un suo delegato, l'ammissione all'esame è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei requisiti sottoelencati:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, dal comma 6 al comma 9 bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249;
- aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione e **tenuto conto dei criteri esposti di seguito**, la **NON AMMISSIONE** dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

L'istituto della "non ammissione" all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo rappresenta uno strumento formativo cui ricorrere in via eccezionale, in presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti.

Nello specifico, il Consiglio di classe prenderà in considerazione la non ammissione in presenza di insufficienze gravi e diffuse, con almeno tre voti che, in decimi, corrispondano al 4 di cui almeno due discipline con valutazione scritta.

Tuttavia, anche in presenza di una situazione di insufficienze gravi e diffuse, così come sopra delineato, il Consiglio di classe potrà comunque deliberare l'ammissione all'esame di stato tenendo conto:

- della situazione scolastica complessiva, con particolare riferimento all'andamento durante l'anno, alle capacità di miglioramento e ai risultati ottenuti in seguito ai percorsi di recupero eventualmente attivati al termine del primo quadrimestre;
- dei benefici concreti derivanti dall'eventuale prolungamento del percorso educativo, anche in relazione al contesto emotivo, personale e socio-familiare, nel caso in cui la non ammissione possa risultare non proficua in riferimento alla situazione psico-sociale dell'alunno.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, SULLA BASE DEL PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE DA CIASCUNO EFFETTUATO e in conformità con i criteri e le modalità definite dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno **un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.**